

*Articolo 3*

La Commissione è autorizzata ad adeguare:

- gli allegati II delle direttive indicate nell'articolo 1, paragrafo 1,
- l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 80/1177/CEE,
- gli allegati I e II della direttiva 90/377/CEE, previa consultazione del comitato competente, secondo la procedura prevista all'articolo 7 di detta direttiva.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. DE MICHELIS